

Roberto **GAROFOLI**

Compendio di

DIRITTO PENALE

EDIZIONE
PROFONDAMENTE
RINNOVATA

PARTE GENERALE E SPECIALE

XVI EDIZIONE **2026**



Neldiritto
Editore

riconosciuta dall'art. 21 della Costituzione, purché contenuta nei limiti di correttezza e rispetto del decoro e del prestigio delle istituzioni. Proprio al fine di rendere conformi i delitti in questione con il dettato costituzionale, ne è stata offerta una interpretazione in chiave di **pericolo concreto** che postuli, in altri termini, una prognosi *ex ante* e in concreto sull'idoneità ad indurre concretamente altri a commettere delitti contro la personalità dello Stato.

- 3) **offese alle istituzioni** (ad es., il reato di *offesa all'onore o al prestigio del Presidente della repubblica* ex art. 278 c.p.), in cui le norme incriminatrici sono poste a protezione della personalità morale e delle prerogative di organi istituzionali.

■ 1.5. Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea (artt. 275-bis - 275-decies)

Con il **D.lgs 30 dicembre 2025, n. 211** il legislatore ha introdotto, nel Titolo I, un nuovo Capo I-bis (artt. 275-bis – 275-decies) con l'intento di rafforzare e rendere più efficace il regime sanzionatorio per le violazioni delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea.

■ A) Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (Art. 275-bis)

L'**art. 275-bis** c.p. rappresenta la norma cardine del nuovo sistema sanzionatorio. Si tratta di un reato comune che punisce chiunque *"in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea"* realizzi talune condotte indicate dal comma 1.

■ Sul piano della **materialità** si configura come un reato a fattispecie alternativa, che viene in rilievo quando l'agente:

- "a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
- b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
- c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
- d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
- e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie"

La stessa pena si applica anche:

- alle **condotte elusive**, indicate dal co. 2, volte a porre in essere schemi indiretti o artificiosi finalizzati ad aggirare divieti e restrizioni;
- alle **operazioni** compiute **senza** la relativa **autorizzazione** o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.
- Quanto all'**elemento soggettivo** è richiesto il dolo generico.
- La rilevanza penale delle condotte è subordinata al superamento di determinate **soglie**

quantitative di punibilità. Ove, infatti, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività abbiano, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, il reato si derubrica ad illecito amministrativo punito con il pagamento di una somma di denaro. A tal fine si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

■ **B) Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (Art. 275-ter) e delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (Art. 275-quater)**

Tali fattispecie puniscono:

- l'una, il **reato proprio** di omessa segnalazione da parte della *persona designata, del legale rappresentante dell'entità o dell'organismo designati*, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale attuativa di una misura restrittiva dell'Unione europea, alle autorità amministrative competenti dei fondi o delle risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate;
- l'altra, il **reato comune** di svolgimento di attività in difformità dei termini e delle condizioni prescritti nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, prescritta dall'Unione europea.

■ In entrambi i casi le condotte assumono rilevanza penale al superamento di una **soglia quantitativa di punibilità**, al di sotto della quale sono punite come illecito amministrativo.

■ **C) Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 275-quinquies)**

Tra le novità più significative si segnala l'introduzione della **fattispecie colposa** di cui all'art. 275-quinquies c.p., che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 15.000 a euro 90.000, i fatti di cui all'art. 275-bis, co. 1, lett. d) (*importazione, esportazione, commercio, vendita, acquisto, trasferimento, transito, trasporto di beni, anche in forma intangibile, ovvero prestazione di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni*) se commessi per **colpa grave** e aventi ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco delle attrezzature militari dell'Unione europea o a duplice uso.

■ **D) Circostanze (Artt. 275-sexies e septies). Confisca obbligatoria (Art. 275-octies). Pubblicazione della sentenza di condanna (Art. 275-novies)**

Per tutti i reati di nuova introduzione il D.lgs 211/2025 prevede:

- a) una **circostanza aggravante ad effetto speciale** (art. 275-sexies) se:

- il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere *ex art. 416 c.p.*;
 - il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;
 - il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
 - il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
 - dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità;
 - il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.
- b) la **circostanza attenuante** della collaborazione (art. 275-*septies*);
- c) la **confisca obbligatoria** delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero dei beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato (art. 275-*octies*);
- d) la **pubblicazione della sentenza di condanna** se è irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione (art. 275-*novies*).

2. I delitti contro la pubblica amministrazione

■ A) Collocazione sistematica e nozione penalistica di p.a.

Il *titolo II* del libro secondo del codice penale è dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione. Più in particolare:

- il *capo I* (artt. 314-335-*bis* c.p.) disciplina i **delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.**, pur se in alcuni casi sono incriminate le condotte degli incaricati di pubblici servizi;
- il *capo II* (artt. 336-356 c.p.) concerne i **delitti dei privati contro la p.a.**
- il *capo III* (artt. 357-360 c.p.) prevede, infine, disposizioni comuni ai capi precedenti.

A seguito dell'emanazione della Carta Costituzionale, il **bene giuridico** tutelato dai reati in questione è pressoché unanimemente ravvisato nel **buon andamento della p.a.**, ai sensi dell'art. 97 Cost.

Rileva in primo luogo la nozione penalistica di *pubblica amministrazione*: nel codice Rocco essa comprende tutte le pubbliche funzioni imputabili allo Stato o ad altro ente pubblico, non pertanto la sola funzione amministrativa (estendendosi anche all'attività legislativa e giudiziaria, come si vedrà).

Sulla perimetrazione della nozione penalistica di pubblica amministrazione ha influito, di recente, l'evoluzione dell'ordinamento dell'Unione europea, attraverso la categoria del c.d. **organismo di diritto pubblico**, definito dall'art. 3, lett. d) d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come *"qualsiasi organismo, anche in forma societaria ... 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia*